

REGOLAMENTO (CE) N. 2283/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1995

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di « prodotti cerealicoli », ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli « altri cereali » che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni

di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.